**ANTICIPAZIONI  ALLA PENSIONE**

**a cura di Marco Perelli Ercolini**

Ricordiamo che in base al comma 40 dell’art.1 della legge 335/1995 possono beneficiare di quanto previsto, a prescindere dall’assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell’evento maternità, solo le lavoratrici a regime previdenziale di contributivo puro e precisamente se al 31 dicembre 1995 prive di anzianità contributiva ai fini pensionistici.

40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

Inoltre ai genitori lavoratori in regime contributivo puro è anche prevista la possibilità delle assenze di cui sotto

a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;

b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi,

nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di

   venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi.